

CASO N. 1

L'art. 7 comma 7 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, così dispone:

“Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.”

Da una prima lettura sembra di facile attuazione, ma nella pratica le cose si complicano e la matassa inizia a farsi intricata...vediamo perché con un esempio.

Un’insegnante titolare di scuola primaria si assenta dal 05/12/2012 al 13/12/2012, gg. 9.

Viene nominata, per tale periodo, una supplente dalla graduatoria d’istituto di 1^a fascia fino a 10 giorni.

In data 14/12/2012 la titolare rinnova l’assenza fino al 28/12/2012, gg. 15. Le lezioni terminano il 22/12/2012 in quanto dal 23/12/2012 inizia la sospensione natalizia delle attività didattiche.

Occorre nominare la supplente per il tempo strettamente necessario, cioè dal 14/12/2012 al 23/12/2012 (domenica), gg 10.

A questo punto mi domando:

la scuola

- deve prorogare la supplente già in servizio, chiamata dalla graduatoria d’istituto di 1^a fascia fino a 10 giorni, in quanto l’ulteriore periodo di supplenza è di 10 giorni?

oppure

- deve procedere a nuova convocazione dalla graduatoria d’istituto di 1^a fascia superiore a 10 giorni, in quanto l’ulteriore periodo di assenza della titolare è di 15 giorni?

Leggendo ciò che prevede l’art. 7 del Regolamento, così rispondo:

“Anche se il periodo di supplenza è di 10 giorni, dal 14/12/2012 al 23/12/2012, la scuola non può attribuire la proroga alla supplente già in servizio ma deve procedere a nuova convocazione dalla graduatoria d’istituto di 1^a fascia superiore a 10 giorni, in quanto l’ulteriore periodo di assenza della titolare è di 15 giorni. Nel caso specifico, inoltre, qualora la titolare dovesse proseguire l’assenza dal 29/12/2012 al 17/01/2013, gg. 20, alla supplente verrebbe dato anche il periodo di sospensione delle attività didattiche così come previsto dall’art. 40 comma 3 del ccnl comparto scuola 2006/2009.”

Giorgio Greco

Assistente amministrativo